

no non era a una distanza tale da impedire di raggiungere con le mani il rullo, pur rimanendo con i piedi all'esterno della barra medesima; il che rendeva l'evento infortunistico poi verificatosi concretamente prevedibile. In ogni caso l'apposizione di una cellula fotoelettrica a tale parte del macchinario (anche assumendo che all'origine mai fosse stata apposta dal produttore), oltre che necessaria a tutta evidenza, era tecnicamente possibile e agevole.

La Cassazione, sottolineando l'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi della produzione, ha ribadito che la presenza della marcatura CE rende lecita la produzione e commercializzazione delle macchine ma non esonera il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, dall'obbligo di accertare la corrispondenza dei macchinari utilizzati ai requisiti di legge.

Se è indubitabile che la direttiva "Macchine" (direttiva 2006/42/CE, attuata nell'ordinamento italiano da ultimo con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17) ha anticipato la tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere, coinvolgendo nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative di sicurezza tutti gli operatori ai quali siano imputabili dette attività, introducendo così un "minimum tecnologico obbligato comune" (Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2005, n. 37408), essa tuttavia non esclude ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia del datore di lavoro utilizzatore del macchinario,

mettendolo a disposizione dei lavoratori, poiché l'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori è un obbligo assoluto che, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008, non consente l'introduzione né la permanenza sul mercato del lavoro di macchinari pericolosi.

Nel caso di specie, l'attribuzione di responsabilità per colpa al datore di lavoro è dipesa vuoi dalla modifica della macchina con asportazione di un presidio di sicurezza originariamente installato (e susseguente consenso alla prassi di lavoro non conforme), vuoi (nella contraria ipotesi che la macchina non fosse dotata in origine della cellula fotoelettrica) dall'inservanza dell'obbligo di valutazione dei rischi connessi all'uso prevedibile della macchina. In tale ultima ipotesi la Cassazione ha aderito alla motivazione dei Giudici di merito, secondo i quali il datore di lavoro, con la diligenza propria dell'agente modello, avrebbe dovuto comunque valutare tutti i rischi tenendo conto del fattore umano e delle specificità concrete del contesto lavorativo; ritenendo insufficiente la presenza nella parte anteriore del mandrino di avvolgimento della barra rossa di sicurezza, che bloccava la macchina con la pressione del piede dell'operaio, e del pulsante rosso posizionato accanto al rullo, perché si trattava di presidi che non impedivano al lavoratore di avvicinarsi agli organi lavoratori in movimento, ed essendo la normativa antinfortunistica tesa a prevenire anche il comportamento imprudente del lavoratore.

a cura di **Luca Montemezzo**, B&P Avvocati



Rifiuti: forme speciali di gestione e prezzo "antieconomico"

TAR Puglia - Lecce, sez. I,
5 marzo 2015, n. 770.
Pres. Cavallari, Est. Moro

Rifiuti - Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione - Art. 191, D.Lgs. n. 152/2006 -

Privato destinatario dell'ordinanza - Corresponsione di un giusto compenso.

L'art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, prevede che «qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere ... il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vi-

genti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente»; tuttavia, al privato destinatario dell'ordinanza deve essere arrecato il minor sacrificio possibile. Il che comporta l'obbligo di non imporre, attraverso il ricorso ai poteri extra ordinem, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso. Il provvedimento contingibile e urgente non può, infatti, giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'amministrazione al privato dovendo, all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio, essere connessa la corresponsione di un giusto compenso per il destinatario del provvedimento. L'imposizione di una prestazione a un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato determinerebbe, infatti, un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata a beneficio della PA con violazione dei principi desumibili dall'art. 41, Costituzione.

NOTA

Con la recente pronuncia in commento il TAR Puglia - Lecce, intervenendo in tema di ordinanze contingibili e urgenti, ha affermato il principio secondo il quale il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti non potrebbe giustificare anche l'imposizione di un prezzo "antieconomico" da parte dell'amministrazione al privato, ritenendo indispensabile, quale corollario all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio, la previsione di un giusto compenso per il destinatario del provvedimento.

La fattispecie oggetto della pronuncia concerne il ricorso con il quale la società, già affidataria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in virtù di contratto sottoscritto nel 2007, impugnava le ordinanze contingibili e urgenti con le quali il Sindaco, per un ritardo nell'attivazione delle procedure di gara, intimava alla stessa di proseguire l'esecuzione del servizio per ulteriori 5 mesi, alle previgenti condizioni contrattuali.

Il TAR, nel ricordare e aderire al principio secondo il quale le ordinanze sindacali contingibili e urgenti prescinderebbero dall'imputabili-

tà all'amministrazione delle cause che hanno generato la situazione di pericolo e la conseguente urgenza di provvedere (come nel caso del servizio di raccolta dei rifiuti), ha, tuttavia, chiarito come al privato destinatario dell'ordinanza debba essere arrecato il minor sacrificio possibile. Il che comporta l'obbligo, in capo all'amministrazione, di non imporre, attraverso il ricorso a poteri autoritativi, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non più idonei a remunerare un servizio, pena l'illegittima ed inammissibile violazione dei principi desumibili dall'art. 41, Costituzione.



Rifiuti: sanzioni e "sopportabilità dei costi" prevista per le bonifiche

*TAR Veneto, sez. III,
22 dicembre 2014, n. 1560,
Pres. Di Nunzio, Est. Mielli*

Rifiuti - Abbandono - Art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 - Principio di sopportabilità dei costi - Inapplicabilità.

Il principio di sopportabilità dei costi è estraneo alla fattispecie dell'abbandono dei rifiuti di cui all'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, non interferendo con l'obbligo di rimuovere e smaltire i rifiuti illecitamente abbandonati, in quanto costituisce un criterio per l'individuazione, ove si presentino diverse opzioni, delle migliori tecniche d'intervento da prendere in considerazione per eliminare o ridurre le contaminazioni presenti in siti assoggettati ad interventi di bonifica. Il principio in questione riguarda un diverso ambito normativo [infatti l'art. 239, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, prevede espressamente la non applicabilità delle disposizioni sulle bonifiche all'abbandono dei rifiuti] e non costituisce una clausola di esonero da responsabilità.

NOTA

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da alcuni soggetti privati, individua-